

MISURE CAUTELARI
Proposta della Sottocommissione
14 luglio 2013

(Articolo 104)

Al comma 3 dell'art. 104, dopo le parole "indagini preliminari" sono inserite le seguenti: "per i delitti di cui agli articoli 51 comma 3-*bis* e 372 comma 1-*bis*".

Versione attualmente in vigore	Proposta di modifica
1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.	1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.
2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.	2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.
3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.	3. Nel corso delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51 comma 3-<i>bis</i> e 372 comma 1-<i>bis</i> , quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.
4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice.	4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice.

La modifica intende restringere il potere di differire il colloquio, che implica un'evidente limitazione del diritto di difesa, ai casi particolarmente gravi, individuati nei delitti di criminalità organizzata o con finalità di terrorismo.

(Articolo 274)

All'articolo 274 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a)* del comma 1 le parole “della persona sottoposta alle indagini o” sono soppresse;

alla lettera *b)* del comma 1 dopo le parole “sussiste concreto” sono inserite le seguenti “ed attuale”;

alla lettera *c)* del comma 1:

le parole “della persona sottoposta alle indagini o” sono soppresse;

dopo le parole “sussiste il concreto” sono inserite le seguenti: “ed attuale”;

le parole “non inferiore nel massimo” sono sostituite dalle seguenti: “superiore nel massimo”;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, la sussistenza della situazione di pericolo non può essere desunta esclusivamente dalla gravità del reato e dalle modalità del fatto per cui si procede, e la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non può essere desunta unicamente dalle circostanze del fatto addebitato”.

Versione attualmente in vigore	Proposta di modifica
--------------------------------	----------------------

1. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti; b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione; c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.	1. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti; b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto ed attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione; c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto ed attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni.
--	---

	1-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la sussistenza della situazione di pericolo non può essere desunta esclusivamente dalla gravità del reato e dalle modalità del fatto per cui si procede, e la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non può essere desunta unicamente dalle circostanze del fatto addebitato.
--	---

Con riferimento alle esigenze cautelari, è stato sostanzialmente recepito il testo della proposta di legge Ferranti ed altri presentata alla Camera il 2 agosto 2012. Oltre al riferimento all'attualità del pericolo – che potrebbe apparire pleonastico, anche perché logicamente incluso nella valutazione della “concretezza”, ma in realtà serve a precisare i requisiti della motivazione di cui all'art. 292 – con l'introduzione del comma 1-bis si vuole evitare che il giudizio di probabile colpevolezza risultante dai gravi indizi finisca con l'assorbire la valutazione delle esigenze cautelari, in relazione alla quale occorre invece che una motivazione specifica, che tenga conto anche, ma non soltanto, delle circostanze del fatto e della personalità dell'imputato.

La modifica alla lettera c), relativa al limite di pena previsto per il delitto di cui si teme la reiterazione è stata introdotta per armonizzarla con quella introdotta nell'art. 280 comma 2.

Con l'occasione viene corretta un'imprecisione tecnica, risalente alla modifica introdotta dall'art. 3 l. n. 332 del 1995 che aveva erroneamente aggiunto, solo alle lettere a) e c) dell'art. 274, il riferimento alla “persona sottoposta alle indagini”, riferimento che non compare negli altri articoli concernenti le misure cautelari, essendo del tutto superfluo in virtù dell'estensione alla persona sottoposte alle indagini delle disposizioni relative all'imputato ex art. 61. .

(Articolo 275)

All'articolo 275 sono apportate le seguenti modificazioni:

i commi 1-bis e 2-ter sono soppressi;

il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

“2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere applicata una pena detentiva non carceraria ovvero essere concessa la sospensione condizionale della pena, o che l’esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell’articolo 656, comma 5”;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive e interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari”.

Versione attualmente in vigore	Proposta di modifica
1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c). 2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata. 2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.	1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c). 2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata. 2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere applicata una pena detentiva non carceraria ovvero essere

2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole. 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate. 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di	concessa la sospensione condizionale della pena, o che l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5. 2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole. 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive e interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di 4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la
---	--

settanta anni. <i>4-bis.</i> Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-<i>bis</i>, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere. <i>4-ter.</i> Nell'ipotesi di cui al comma 4-<i>bis</i>, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135. <i>4-quater.</i> Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi	custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-<i>bis</i>, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere. <i>4-ter.</i> Nell'ipotesi di cui al comma 4-<i>bis</i>, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135. <i>4-quater.</i> Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-<i>bis</i> e 4-<i>ter</i>. In tal caso il giudice
---	--

dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. 4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.	dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. 4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
---	--

L'abrogazione dei commi 1-bis e 2-ter si inserisce nella scelta di eliminare quanto più possibile gli automatismi applicativi, riportando l'applicazione delle misure cautelari agli ordinari criteri, ed evitando soprattutto che la custodia cautelare si trasformi in esecuzione anticipata della sentenza di primo o secondo grado, in palese contrasto con l'art. 27 comma 2 Cost. L'abrogazione del comma 2-ter esclude anche la discutibile interpretazione secondo cui la misura sarebbe applicabile d'ufficio dal giudice d'appello, senza bisogno di una specifica richiesta del pubblico ministero.

Il comma 2-bis è stato modificato per rafforzare il principio di proporzionalità, soprattutto in relazione all'ampliamento delle alternative al carcere previsto nel progetto di legge delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie. Si è anche stabilito che la prognosi del giudice debba estendersi alla possibilità che l'esecuzione della pena sia sospesa ai sensi dell'art. 656 comma 5.

Il comma 3 recupera il principio di adeguatezza, includendo espressamente fra le misure applicabili in luogo della custodia cautelare in carcere le misure interdittive, e prevedendo anche l'applicazione cumulativa di più misure, oggi ingiustificatamente limitata al caso di scarcerazione per decorrenza dei termini. E' stata poi ricondotta ai termini in cui risultava legittimata dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, salvo accertamento della insussistenza delle esigenze cautelari.

(Articolo 276)

Il comma 1-ter dell'articolo 276 è soppresso.

Versione attualmente in vigore	Proposta di modifica
1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva. 1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. 1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.	1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva. 1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. 1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.

Anche questa modifica va collegata alla scelta di eliminare quanto più possibile gli automatismi applicativi. Viene abrogata la norma che imponeva in ogni caso il ripristino della

custodia in carcere in caso di trasgressione agli arresti domiciliari (contenente tra l'altro un'evidente sgrammaticatura nel riferimento al "divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione"). Si restituisce così al giudice il potere di valutare caso per caso la gravità della violazione in rapporto alle esigenze cautelari.

(Articolo 280)

All'articolo 280 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2 le parole "non inferiore nel massimo" sono sostituite dalle seguenti:
"superiore nel massimo";

dopo il comma 2 viene inserito il seguente:

"2-bis. Se il delitto per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a otto anni di reclusione, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza";

al comma 3, le parole "La disposizione del comma 2 non si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 2 e 2-bis non si applicano".

Versione attualmente in vigore	Proposta di modifica
--------------------------------	----------------------

1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni. 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.	1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni. 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni. 2-bis. Se il delitto per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a otto anni di reclusione, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. 3. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.
--	--

Il comma 2 eleva il limite di pena al di sotto del quale la custodia in carcere non può essere applicata, simmetricamente alla modifica introdotta all'art. 274 comma 1 lettera c). Si segnala che in questo modo si attribuisce un senso al limite previsto, allo stato applicabile solo in casi assolutamente marginali, dal momento che non esistono pene edittali superiori nel massimo a tre anni che non siano almeno pari a quattro anni di reclusione.

Con riferimento ai delitti non particolarmente gravi (individuati in quelli per i quali è prevista una pena edittale inferiore ad otto anni di reclusione), ma per i quali la custodia in carcere non è espressamente vietata dal comma precedente, il comma 2-bis stabilisce che l'uso di misure non carcerarie, come ad esempio gli arresti domiciliari, sia la regola, salvo che sia dimostrata la presenza di esigenze cautelari "di eccezionale rilevanza". Viene cioè posta una presunzione legale di inadeguatezza della custodia in carcere, superabile dalla prova contraria.

Con la modifica del comma 3, analogamente a quanto già previsto per l'applicabilità del limite dei quattro anni di cui al comma 2, si stabilisce che la presunzione venga meno quando sia stata la trasgressione alle altre misure da parte dell'imputato a dimostrare la loro insufficienza.

(Articolo 287)

Dopo il comma 1 dell'articolo 287 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato con le modalità indicate agli articoli 64 e 65.

1-ter. La richiesta del pubblico ministero e gli atti presentati con la stessa sono depositati nella cancelleria del giudice, con facoltà del difensore di estrarne copia. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, viene dato tempestivo avviso del compimento dell'atto”.

Versione attualmente in vigore	Proposta di modifica
1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo di tre anni.	1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo di tre anni. 1-bis. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato con le modalità indicate agli articoli 64 e 65. 1-ter. La richiesta del pubblico ministero e gli atti presentati con la stessa sono depositati nella cancelleria del giudice, con facoltà del difensore di estrarne copia. Al pubblico

	ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, viene dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.

Attraverso questa proposta di modifica si prevede per l'applicazione delle misure interdittive un solo modus procedendi, e quindi sempre e comunque la necessità del previo interrogatorio dell'imputato, essendo apparso il "doppio binario" attualmente previsto privo di apprezzabile giustificazione.. La modifica va necessariamente letta in unione all'ampliamento dei termini di durata delle misure interdittive, che rende possibile un maggior impiego delle stesse, in un quadro complessivo tendente anche al rafforzamento delle garanzie difensive. Il contraddittorio può così realizzarsi prima della decisione, non trattandosi di provvedimenti urgenti da eseguire a sorpresa. L'interrogatorio è disciplinato sulla falsariga di quello previsto dall'art. 294, che di conseguenza non sarà più obbligatorio per le misure interdittive (come risulta dalla contestuale modifica a tale articolo). Affinché il contraddittorio sia ugualmente efficace è necessario consentire alla difesa l'accesso agli atti e assicurare che il giudice che deve decidere senta personalmente l'imputato (per quest'ultimo motivo non si è estesa a questa fattispecie la possibilità dell'interrogatorio per rogatoria di cui all'art. 294 comma 5). L'interrogatorio non è previsto dopo l'apertura del dibattimento perché, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite, in dibattimento l'imputato ha la piena possibilità di esplicitare il diritto di difesa, anche avvalendosi della facoltà di rendere dichiarazioni spontanee.

(Articolo 289)

Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 289 è soppresso.

Versione attualmente in vigore	Proposta di modifica
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti. 2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65. 3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.	1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti. 2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65. 3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

L'abrogazione dell'ultima parte del comma 2 costituisce mero adeguamento alla modifica apportata all'art. 287.

(Articolo 294)

All'articolo 294 sono apportate le seguenti modificazioni:

nella rubrica, la parola “personale” è sostituita dalla parola “coercitiva”;

il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

“1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare coercitiva, l’interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione”.

Versione attualmente in vigore	Proposta di modifica
294. Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale. – 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. 1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. 1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare. 2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso. 3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se	294. Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare coercitiva. – 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. 1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. 1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare. 2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso. 3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se

permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. 4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato. 5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo. 6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.	permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. 4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato. 5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo. 6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.
--	--

In seguito all'introduzione dell'interrogatorio precedente all'applicazione delle misure interdittive è stato eliminato l'interrogatorio successivo, che rappresenterebbe una duplicazione. Il previo interrogatorio è stato disciplinato nell'art. 287 secondo le stesse regole dell'interrogatorio di garanzia.

(Articolo 308)

All'articolo 308 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole “custodia cautelare” sono inserite le seguenti: “e le misure interdittive”;

il comma 2 è soppresso;

il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

“2-*bis*. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, e 320 del codice penale, qualora le misure interdittive siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre i limiti previsti dal comma 1, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303”.

Versione attualmente in vigore	Proposta di modifica
--------------------------------	----------------------

1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303. 2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1. 2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303. 3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.	1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare e le misure interdittive perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303. 2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1. 2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, qualora le misure interdittive siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche oltre i limiti previsti dal comma 1, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303. 3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.
---	---

Il limitato impiego delle misure interdittive, che in certi casi sarebbero idonee a sostituire adeguatamente quelle coercitive, inclusa la custodia cautelare, dipende in buona parte dai termini di durata massima eccessivamente ridotti, originariamente previsti per riservare al giudice penale

soltanto il potere di intervenire provvisoriamente in attesa dei provvedimenti dell'autorità ordinariamente competente. Ma l'auspicato coordinamento si è rivelato non effettivo, cosicché risulta spesso necessario ricorrere a misure più gravi, anche se in astratto meno adeguate.

L'ampliamento dei termini di durata (parificato a quello delle misure cautelari coercitive non detentive) mira ad un tempo a rendere più incisiva l'efficacia delle misure interdittive (in tal modo si rafforzano, peraltro, anche le garanzie difensive, essendo divenuto in concreto attuabile il controllo di legittimità prima di fatto vanificato dell'estrema esiguità del termine bimestrale), e contribuire a ridurre ancor di più il ricorso alla custodia cautelare (in primis in carcere), nella convinzione (e nell'auspicio) che un'ampia serie di esigenze cautelari possa essere soddisfatta dall'applicazione, anche combinata, di misure coercitive non carcerarie e di misure interdittive che conservino efficacia per un apprezzabile lasso di tempo.

Il comma 2-bis, introdotto dalla l. n. 190 del 2012, è stato modificato per adeguarlo alla nuova disciplina dei termini massimi.

(Articolo 309)

All'articolo 309 sono apportate le seguenti modificazioni:

nel primo periodo del comma 6, dopo le parole “anche i motivi” sono inserite le seguenti: “e l'imputato può chiedere di comparire personalmente”;

al comma 8-bis, alla fine, è inserito il seguente periodo: “L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente”;

il comma 9 è sostituito dai seguenti:

“9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene

l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.

9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni. In tal caso il termine per la decisione è prorogato nella stessa misura”;

al comma 10, dopo le parole “il termine prescritto” vanno inserite le seguenti: “ovvero l'ordinanza del tribunale non è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione”.

Versione attualmente in vigore	Proposta di modifica
1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero. 2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento. 3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura. 3bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3.	1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero. 2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento. 3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura. 3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3.

4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583. 5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. 6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione. 7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza. 8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di	4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583. 5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. 6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l'imputato può chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione. 7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza. 8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in
--	---

esaminarli e di estrarne copia. 8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. 9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi adottati dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. 10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.	cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. 8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente. 9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi adottati dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. 9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni. In tal caso il termine per la decisione è prorogato nella stessa misura. 10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei
---	---

	termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto ovvero l'ordinanza del tribunale non è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione , l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.
--	---

Le modifiche all'art. 309 hanno giustificazioni di diversa natura.

Nei commi 6 e 8-bis è stato previsto il diritto dell'imputato di comparire personalmente, oggi rimesso alla discrezionalità del giudice secondo l'art. 127, talvolta ancora interpretato, anche dopo l'intervento della Corte costituzionale, nel senso che la richiesta dell'imputato non sia vincolante.

Il comma 9-bis è stato introdotto per consentire alla difesa di prepararsi meglio chiedendo termine, anche per consentirle di dar seguito ad una eventuale tempestiva richiesta di accesso alle registrazioni delle conversazioni intercettate, secondo la sentenza della Corte costituzionale. Nei casi di particolare complessità, della proroga del termine può giovare lo stesso tribunale, cosicché la difesa potrebbe chiederla anche per ottenere una valutazione autonoma e adeguatamente approfondita. La richiesta deve provenire personalmente dall'imputato - che nel frattempo resta sottoposto alla misura - per evitare il rischio che la proroga possa essere determinata esclusivamente dalle esigenze professionali dell'avvocato. Il termine va richiesto entro due giorni dall'avviso (cioè, al più tardi, almeno il giorno prima dell'udienza) e può essere modulato dal giudice (tra i cinque e i dieci giorni), in modo da interferire il meno possibile con la programmazione delle udienze. Naturalmente il termine perentorio di caducazione – dato che è la difesa a chiedere il differimento – viene corrispondentemente prorogato.

La modifica del comma 9 intende impedire al tribunale di integrare la motivazione assolutamente carente del giudice che ha emesso l'ordinanza, prescrivendo in tutti i casi l'annullamento. Lo scopo è quello di rafforzare indirettamente l'obbligo di motivazione del provvedimento cautelare, anche per evitare che la motivazione possa ridursi al semplice “copia e incolla” della richiesta o degli atti di indagine presentati con la medesima.. Quella che si vuole sia censurata è la motivazione mancante o meramente apparente, o comunque incompleta su profili decisivi, e in particolare quella priva dell'autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari. L'intervento sui poteri del tribunale è parso molto più efficace di una inutile moltiplicazione dei requisiti dell'ordinanza cautelare.

Il comma 10 prevede che l'ordinanza del tribunale sia depositata in cancelleria, con la motivazione, entro trenta giorni dalla deliberazione: attualmente il deposito dovrebbe intervenire

entro il termine ordinatorio di cinque giorni, la cui violazione può assumere, secondo la giurisprudenza, soltanto rilevanza disciplinare (ove il deposito intervenga oltre il ventesimo giorno), civile e penale; per evitare ritardi troppo significativi, la caducazione della misura è stata estesa anche al caso di inosservanza del termine per il deposito, peraltro fissato nella più ampia misura di trenta giorni dal deposito del dispositivo, per garantire le esigenze difensive di celerità senza incidere eccessivamente sui carichi di lavoro dei magistrati.

(Articolo 310)

Al comma 2 dell'articolo 310 sono inserite, alla fine, le seguenti parole: “con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione”.

Versione attualmente in vigore	Proposta di modifica
---------------------------------------	-----------------------------

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi. 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria precedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne la copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti. 3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.	1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi. 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria precedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne la copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione. 3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.
--	---

L'articolo 310 è stato modificato in maniera corrispondente all'articolo precedente con riferimento al termine di deposito dell'ordinanza in caso di appello. Si è ritenuto tuttavia di escludere in questo caso la caducazione della misura perché ne risulterebbe una disciplina troppo complessa, che si potrebbe prestare a strumentalizzazioni da parte degli imputati mediante la moltiplicazione delle richieste di revoca.

(Articolo 311)

All'articolo 311, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5-*bis*. In caso di annullamento con rinvio la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata. Il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza e, se collegiale, decide in diversa composizione.

5-*ter*. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'art. 310 comma 3”

Versione attualmente in vigore	Proposta di modifica
1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309.	1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309.
2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le	2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le

ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame. 3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione. 5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127.	ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame. 3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione. 5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127. 5-bis. In caso di annullamento con rinvio la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata. Il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza e, se collegiale, decide in diversa composizione. 5-ter. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha
--	--

	disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'art. 310 comma 3.
--	--

Il comma 5-bis prevede che, in deroga alla regola di cui all'art. 623 lettera a), il giudice di rinvio debba essere diverso come persona (se monocratico) o comunque nella composizione (se collegiale), da quello che ha emesso il provvedimento impugnato, per evitare che la sua imparzialità possa apparire pregiudicata dalla precedente pronunzia.

La caducazione della misura prevista per la violazione dei termini di cui all'art. 309 è stata estesa anche alla decisione del giudice di rinvio in seguito ad annullamento, per esigenze di omogeneità, medesime essendo la ratio e l'aspettativa di celerità della decisione. La caducazione opera soltanto nel caso di ricorso dell'imputato, ad evitare effetti paradossali quando l'annullamento è stato richiesto dal pubblico ministero, e solo se ad essere impugnata è l'ordinanza pronunciata in sede di riesame o quella contro l'imputato ha proposto ricorso per saltum.

(Articolo 324)

Al comma 7 dell'articolo 324, dopo le parole “ articolo 309 commi 9” è inserita la seguente: “, 9-bis”.

Versione attualmente in vigore	Proposta di modifica
---------------------------------------	-----------------------------

1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. 2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia ommesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria. 3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame. 4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione. 5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel	1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. 2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia ommesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria. 3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame. 4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione. 5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel
---	---

termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. 6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria. 7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 commi 9 e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale. 8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.	termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. 6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria. 7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale. 8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.
---	---

La modifica del comma 7 ha solo funzione di coordinamento con l'art. 309 quanto alla richiesta di differimento dell'udienza.